



COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

N. 74 del 29/12/2023

Prog. Gen. 589

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONE INIZIATIVA " OFFICINA DELLE IDEE"

L'anno **duemilaventitre** addì **ventinove** del mese di **dicembre** nella Casa Comunale.

Il Responsabile del Servizio: Dr.ssa Sonia ZEROLI

RICHIAMATE:

- la delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 21 aprile 2023 in cui è stato approvato il DUP per il periodo 2023/2025 (art. 170, comma 1 del d.lgs 267/2000);
- la delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 21 aprile 2023 in cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2023/2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 21 aprile 2023 con la quale è stato approvato il PEG 2023/2025;

CONSIDERATO che con Delibera di Giunta n.10/2023 la Giunta Comunale ha costituito la cabina di regia dell'Officina delle Idee dove vede la nominare a far parte del gruppo di lavoro: il tecnico comunale; il progettista; un rappresentante dell'associazione Santi Bernardino e Orsola; un rappresentante dell'associazione Ambiente 21; un rappresentante dell'associazione Ripa Nemoris;

RICHIAMATA la Delibera n. 98/2023 con la quale si prevedeva la concessione di un contributo straordinario a favore delle associazioni partecipanti all'officina delle idee per l'impegno profuso;

CONSIDERATO, pertanto, la loro fattiva partecipazione conclusasi con la presentazione di un progetto fatto proprio dall'ente; l'Amministrazione ha deliberato con la DGC 98/2023 di riconoscere l'impegno prestato dando un piccolo contributo alle tre Associazioni del Paese;

CONSIDERATO CHE gli stanziamenti per coprire le spese necessarie a dette attività trovano collocazione al cap. 7/99 del bilancio 2023;

VISTI:

- Il D.Lgs. 267/00 recante il "Testo Unico degli Enti Locali";
- Lo Statuto Comunale vigente;
- il Regolamento comunale per la concessione di contributi, previsto dall'art. 12 della legge n. 241 del 07/08/1990, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 10 gennaio 1991, il quale all'art. 1 testualmente recita: "il Comune di Sommariva del Bosco può concedere sovvenzione, contributi, sussidi e ausili finanziari a Enti pubblici e privati";

RICHIAMATI:

- l'art. 118 comma 3 della Costituzione che stabilisce che "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";
- l'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce "spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precisamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e/o utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti, dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze";

CONSIDERATO CHE l'amministrazione comunale intende concedere alle Associazioni visto che hanno collaborato alla presentazione del progetto e partecipato attivamente alle riunioni, erogare rispettivamente:

- € 250,00 ad ogni associazione quale: RIPA NEMORIS, AMBIENTE 21 e L'ASSOCIAZIONE SANTI BERNARDINO E ORSOLA;

VISTO CHE fa parte delle finalità statutarie di questo Ente la valorizzazione e promozione delle Associazioni operanti sul territorio, come espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, ai sensi dell'art.118 della Costituzione, sopra richiamato;

VISTA la disponibilità della spesa al cap. 7/99 del bilancio di previsione 2023/2025, esercizio

2023;

VISTO il vigente regolamento per la concessione di contributi ad Enti, privati ed associazioni;

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 1076/2010/PAR in merito ai requisiti di legittimità per la concessione di contributi, ai sensi dell'art. 6 comma 9 D.L. n. 78/2010;

CONSIDERATO CHE il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto (con l'art. 57, comma 2, lettera b)) che "A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi: [...] b) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122". Pertanto non opera più il divieto ex art. 6, comma 9, D.L. n. 78 del 2010 in tema di sponsorizzazioni;

ATTESO CHE, come anche chiarito da CORTE DEI CONTI Sezione Regionale di Controllo per la Liguria n. 23/2013 "(...) *devono ritenersi ammesse le forme di contribuzione a soggetti terzi per iniziative culturali, sportive, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata. Tali iniziative, che come detto sono concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità parte dell'amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività.*"

CONSIDERATO CHE l'assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata deve tener conto del principio contabile della competenza finanziaria potenziata che dispone l'obbligo di imputazione dell'entrata e della spesa all'esercizio in cui le stesse divengono esigibili;

DATO ATTO CHE, in ottemperanza all'art. 9, comma 2, del D.L. n.78/09, è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno oggetto del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DETERMINA

1. DI IMPEGNARE i seguenti importi di

- € 250,00 per l'Associazione AMBIENE 21;
- € 250,00 per l'Associazione RIPA NEMORIS;
- € 250,00 per l'Associazione SANTI BERNARDINO E ORSOLA;

DI LIQUIDARE alle associazioni quale contributo pari a € 750,00 così come sopra ben descritto;

2. CHE le somme indicate trovano copertura al cap. lo 7/99 bilancio 2023;

3. DI DARE ATTO CHE il sottoscritto responsabile del settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica amministrativa sul presente provvedimento ai sensi dell'art 147 bis del D.lgs 267/2000;

4. DI INCARICARE il Responsabile del servizio Finanziario delle conseguenti operazioni di liquidazione.

Elenco provvedimenti

CIG	Settore	Anno	Imp/Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €	Creditore
	STAFF	2023	497	05021	2140	7	99	U.1.10.99.99.999	250,00	ASSOCIAZIONE AMBIENTE 21
	STAFF	2023	495	05021	2140	7	99	U.1.10.99.99.999	250,00	RIPA NEMORIS CENTRO DI DOC. RIC. TRAD. E STORIA LOCALE
	STAFF	2023	496	05021	2140	7	99	U.1.10.99.99.999	250,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE SANTI BERNARDINO E ORSOLA

La presente determinazione:

- Viene trasmessa in copia al Responsabile del Servizio Finanziario (art. 151, comma 4 del TUOEL e art. 35, comma 5 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi) nonché al Responsabile dei Servizi Generali per quanto di competenza ed acquisisce efficacia dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- Viene trasmessa in copia al Responsabile dei Servizi Generali per quanto di competenza ed acquisisce efficacia dalla data di adozione (art. 35, comma 6 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi)

Sommariva del Bosco, li, 29/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
F.to: Dr.ssa Sonia ZEROLI

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.

Sommariva del Bosco, li 21/05/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ZEROLI SONIA